n. 31077 Sent. 167/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Gabriele Vinciguerra Giudice

Laura De Rentiis Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 31077 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

Maria Caiazzo (C.F. CZZMRA52C54G190T), nata a Ottaviano (NA) il 14.03.1952, residente in 27058 Voghera (PV) Strada Grippina n. 77, cittadina italiana, rappresentata, assistita e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Claudio Spada (C.F. SPDCLD75H23G388B) e dall'Avv. Fabio Bellinzona (C.F. BLLFBA74C16B201Q) entrambi del Foro di Pavia, dello Studio Legale Associato Spada Bellinzona, P. Iva n. 02398620183, corrente in 27100 Pavia, Via A. Volta n. 29, ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento, giusta procura allegata alle deduzioni ex artt. 67 e segg. Codice di Giustizia contabile depositate il 1° aprile 2026. I difensori per le comunicazioni/notificazioni hanno indicato l'indirizzo pec studiospadabellinzona@legalmail.it.

Nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2026, con l'assistenza del

segretario Ludovico Giovanni Maria Rossari, con il consenso delle parti è stata data per letta la relazione di causa. Sono, quindi, stati uditi il Pubblico ministero dott. Gaetano Milano, nonché gli avvocati Claudio Spada e Fabio Bellinzona per la convenuta.

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria l'8 aprile 2026, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio Maria Caiazzo per sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di € 30.000,00 «*o nella diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi, rivalutazione e accessori di giustizia*».

Il Procuratore regionale esponeva che con sentenza del Tribunale di Pavia n. 728 del 28.10.2020 (doc. 2 all. alla citazione), l'odierna convenuta è stata giudicata responsabile dei reati: «*A) ex artt. 110, 112, 56, 81 cpv, 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) in concorso con i sig.ri, Raffaello Nando Maldarelli, Federico Piatesi ed Enzo Michele Ventura (di seguito ellitticamente indicati anche come i "sodali"), per aver tentato di indurre Pier Luigi Casella, Sergio Chiesa, Graziano Faravelli e Mario Pastore (soci e membri del CdA della Cantina), a corrispondere indebitamente denaro nella misura di complessivi Euro 250.000,00, abusando della qualità di pubblico ufficiale e, segnatamente, preannunciando agli indagati sviluppi pregiudizievoli delle indagini (sequestri di beni e confische di aziende) e rappresentando la possibilità di ottenere benefici nel procedimento penale (quali il ritardo nel rinvio a giudizio e sconti di pena sia in primo grado che in appello); vantando entrature negli ambienti del Tribunale di Pavia oltre che della Corte d'appello di Milano; non riuscendo nell'intento perseguito a causa*

della consultazione, da parte dei soci della Cantina, dei propri difensori».

La sentenza di primo grado è stata confermata (con una rideterminazione edittale della pena) dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 5413 del 20.7.2022 (doc. 3-b all. alla citazione), passata in giudicato in data 3.12.2022.

Sulla scorta del rapporto di servizio tra la convenuta che svolgeva le funzioni di cancelliera e il Ministero di Giustizia, la Procura erariale esponeva i fatti dai quali sarebbe desunta l'antigiuridicità della condotta e l'elemento soggettivo del dolo; conseguentemente, contestava all'odierna parte convenuta il danno erariale corrispondente al danno all'immagine subito dall'Amministrazione di appartenenza evidenziandone gli elementi che lo connotano.

Ai fini della quantificazione la Procura erariale invocava l'applicazione del criterio equitativo (artt. 2056 e 1226 c.c.) richiamando i seguenti elementi in applicazione dei "tre criteri – soggettivo, oggettivo e sociale- fissati dalla giurisprudenza contabile": la qualità soggettiva della convenuta, la gravità della condotta e il *clamor fori* esterno.

La citazione della Procura erariale era stata preceduta da regolare notifica dell'invito a dedurre alla presunta responsabile con sua costituzione in mora ai sensi e agli effetti degli articoli 1219 e 2943 cod. civ.. L'invitata presentava deduzioni.

A fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, la convenuta si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione depositata in data 24 settembre 2026, formulando le seguenti conclusioni: «*In via preliminare: dichiarare prescritta l'azione intrapresa dalla Procura con il presente giudizio; In*

principalità: rigettare tutte le domande ex adverso poiché infondate sia in punto di fatto sia in punto di diritto; In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adita Autorità Giudiziaria non accogliesse l'eccezione preliminare ovvero la domanda svolta in via principale dalla scrivente difesa e, parimenti, ravvisasse il danno erariale subito dalla Pubblica Amministrazione, considerare la somma di € 30.000,00 richiesta dalla Procura presso la Corte dei Conti assolutamente sproporzionata/eccessiva rispetto al clamor fori che ha generato la vicenda e agli altri requisiti derivanti dalla giurisprudenza; conseguentemente, rideterminare il danno all'immagine nell'importo proporzionato di € 3.000,00 che, in via meramente transattiva, la Sig.ra Caiazzo si dichiara disponibile a versare».

Nell'udienza del 21 ottobre 2026, entrambe le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO

1. Eccezione preliminare di prescrizione.

Preliminarmente questo Collegio è chiamato a pronunciarsi sull'eccezione della difesa in ordine alla prescrizione dell'azione erariale.

La difesa della convenuta rileva che «*le condotte illecite attribuite alla Sig.ra Caiazzo si sono sviluppate nel corso degli anni 2015 e 2016*» e che, dalla entrata in vigore della Legge 1/2026, «*il termine quinquennale di prescrizione corre dalla data del fatto*».

L'eccezione è palesemente infondata, «*in quanto il termine prescrizionale dell'azione qui proposta per danno all'immagine della p.a. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di accertamento del reato ex art. 1, comma 1 sexies della L. n. 20/1994*» (C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 138/2026).

La sentenza del Tribunale di Pavia n. 728, del 28.10.202, è stata confermata

(con una rideterminazione edittale della pena) dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 5413 del 20.7.2022 (doc. 3-b all. alla citazione) e è pacifico che sia passata in giudicato in data 3.12.2022.

Dunque, il *dies a quo* del decorso del termine di prescrizione quinquennale va individuato nella data del 3 dicembre 2022 e, quindi, è pacifico che l'azione erariale esercitata dalla Procura erariale in questa sede non fosse prescritta al momento della notifica dell'invito a dedurre.

2. Merito.

La Procura contesta a parte convenuta di aver leso il bene immagine della Pubblica amministrazione di appartenenza in ragione delle condotte illecite ascrivibili ai reati *«ex artt. 110, 112, 56, 81 cpv, 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità)»* avendo il Giudice penale accertato che la Caiazzo *«in concorso con i sig.ri, Raffaello Nando Maldarelli, Federico Piatesi ed Enzo Michele Ventura (di seguito ellitticamente indicati anche come i "sodali")»* aveva *«tentato di indurre Pier Luigi Casella, Sergio Chiesa, Graziano Faravelli e Mario Pastore (soci e membri del CdA della Cantina [Terre d'Oltrepò]), a corrispondere indebitamente denaro nella misura di complessivi Euro 250.000,00, abusando della qualità di pubblico ufficiale e, segnatamente, preannunciando agli indagati sviluppi pregiudizievoli delle indagini (sequestri di beni e confische di aziende) e rappresentando la possibilità di ottenere benefici nel procedimento penale (quali il ritardo nel rinvio a giudizio e sconti di pena sia in primo grado che in appello); vantando entrature negli ambienti del Tribunale di Pavia oltre che della Corte d'appello di Milano; non riuscendo nell'intento perseguito a causa della consultazione, da parte dei soci della Cantina, dei propri difensori»*.

Nel merito parte convenuta chiede, in via principale, il rigetto della domanda

attorea e, in via gradata, una riduzione del *quantum* di quanto richiesto a titolo di condanna. Più nello specifico, la difesa della convenuta eccepisce l'insussistenza del danno erariale affermando che «*la somma quantificata dalla Procura non costituisce un danno effettivo e attuale per l'Erario*». Aggiunge che la Procura non ha provato l'*an* e il *quantum* del danno contestato.

2.1. Gli elementi costitutivi della responsabilità per lesione del danno all'immagine.

Risulta pacifico il rapporto di servizio intercorrente tra la convenuta e l'amministrazione danneggiata, avendo la medesima rivestito, all'epoca dei fatti (anni 2015-2016), la qualifica di pubblico ufficiale che svolgeva le funzioni di cancelliera per l'Autorità giudiziaria penale presso il Tribunale di Pavia.

Le condotte illecite imputate alla convenuta sono state definitivamente accertate in sede penale nella citata sentenza passata in giudicato.

Ai sensi dell'art. 651 c.p.p., detta pronuncia fa stato nel presente giudizio «*quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso*», non è quindi consentita in questa sede alcuna rivalutazione dei fatti storici definitivamente accertati dal giudice penale, né della loro riferibilità alla convenuta. Come già ricordato da questa Sezione, «*la giurisprudenza è costante nel ritenere che il giudicato penale irrevocabile costituisca una base probatoria privilegiata per l'accertamento della responsabilità amministrativa, restando riservata al giudice contabile la valutazione dell'esistenza e dell'entità del danno erariale conseguente alle condotte accertate dal giudice penale*» (C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 138/2026).

La sentenza penale irrevocabile di condanna ha anche accertato

definitivamente che le condotte accertate sono state poste in essere dalla convenuta consapevolmente e nell'ambito di un programma criminoso reiterato, finalizzato al tentativo di conseguire vantaggi economici personali.

Questa Corte osserva che la Procura (si veda atto di citazione pagg. 6-15) ha richiamato tutti gli elementi probatori (non contestati dalla difesa) dai quali si evince che l'odierna convenuta ha posto in essere le condotte illecite causative del danno erariale con dolo e, quindi, anche l'elemento soggettivo della responsabilità erariale deve ritenersi accertato in questa sede.

Il danno all'immagine della p.a., azionato dalla Procura erariale ai sensi degli artt. 51, comma 7 c.g.c. e 1, comma 1 *sexies*, della L. n. 20/1994, trova il suo fondamento nell'art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili della persona (sia fisica che giuridica), la declinazione del generale dovere che tutti i cittadini hanno di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi ex art. 54 Cost. in quello, proprio dei dipendenti pubblici, di adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore, è in larga parte orientata alla tutela dell'immagine e del prestigio della p.a. Le SS.RR. della Corte dei conti (n. 1/QM/2011) hanno precisato che "*il danno all'immagine della Pubblica amministrazione (non patrimoniale), anche se inteso come "danno c.d. conseguenza", è costituito dalla lesione all'immagine dell'ente, conseguente ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con "le spese necessarie al ripristino", che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento*".

La lesione dell'immagine pubblica, così intesa, opera su un duplice piano, interno ed esterno: all'esterno, per la diminuita considerazione nell'opinione pubblica o in quei settori in cui l'amministrazione danneggiata

precipuamente opera, e all'interno, per l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che compongono i propri organi. Ne consegue che, al fine di configurare la lesione dell'immagine, non è indispensabile la presenza del c.d. *clamor fori*, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico dibattimento. Tali elementi vanno sì considerati, ma solo quali aggravanti. Il c.d. *clamor fori*, infatti, può essere rappresentato anche dalla divulgazione all'interno dell'Amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione nei *mass media* (cfr. C. conti, Sez. II App., sent. n. 662/2011).

Dopo l'entrata in vigore dell'art. 51, comma 7 c.g.c., l'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine è proponibile anche per i delitti diversi da quelli ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della L. n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all'immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7 (C. conti, Sez. Riun. n. 3/2026). Peraltro, nel caso di specie, i reati per i quali è intervenuta condanna rientrano tutti nell'originario ambito di cui alla norma ora abrogata.

Dalle condotte illecite poste in essere dalla convenuta (ossia, il tentativo di ottenere ingenti somme di denaro facendo credere a soggetti sottoposti a procedimenti penali di poter incidere sulle decisioni dei Giudici penali) è conseguita una grave lesione all'immagine dell'Amministrazione giudiziaria, il cui operato è istituzionalmente informato alla massima trasparenza ed imparzialità.

La convenuta, nella sua veste di pubblico ufficiale inserito nella struttura amministrativa della giustizia, con la sua condotta ha minato la fiducia dei

cittadini nella correttezza e legalità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Tale nocumento ha interessato l'immagine dell'Amministrazione giudiziaria verso i cittadini e all'interno dell'ambiente lavorativo e, più in generale, nell'ambito della struttura di appartenenza.

La vicenda, tra l'altro, ha creato molto *clamor* mediatico come emerge dai numerosi articoli di stampa prodotti dalla Procura erariale (atto di citazione doc. 4).

2.2. La quantificazione del risarcimento per lesione dell'immagine.

In linea generale, come già ricordato da questa Sezione, «*il danno all'immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'amministrazione pubblica sostiene delle spese, ma anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino si attende dall'apparato pubblico, viene spezzata dall'illecito comportamento dei suoi agenti. La risarcibilità di un simile pregiudizio non può dunque rapportarsi alla spesa incidente sul bilancio dell'ente, bensì ad un valore ideale da determinarsi secondo l'apprezzamento del giudice anche sulla base di presunzioni, tra cui le conseguenze negative che, per comune esperienza, siano riferibili al comportamento lesivo, e ai sensi dell'art. 1226 c.c.*» (C. conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 1 del 2 gennaio 2024).

Per la quantificazione del danno risarcibile, le utilità ottenute dall'agente sono solo uno dei criteri al quale deve informarsi questo Giudice nel compiere la sua valutazione equitativa (questo criterio è stato recepito dal legislatore con l'introduzione, ad opera dell'art. 1, comma 62 della L. 6 novembre 2012 n. 190, del comma 1 *sexies* all'art. 1 della l. n. 20/94).

Detto criterio, tuttavia, non è il solo al quale deve attenersi il Giudice contabile in sede di quantificazione del danno in via equitativa.

Come evidenziato dalla Procura erariale in sede di citazione, i criteri ai quali rifarsi in presenza di un delitto tentato sono sicuramente quello soggettivo, oggettivo e sociale.

La qualità soggettiva della convenuta, ossia il ruolo di cancelliera presso il Tribunale di Pavia, è stato l'elemento valorizzato anche dal Giudice penale laddove ha accertato che lei stessa, nelle intercettazioni delle comunicazioni avvenute con gli altri correi, più volte metteva in risalto il fatto che detto ruolo desse credibilità alle informazioni fornite agli indagati del procedimento sulle "Cantine Terre d'Oltrepò" e legittimasse la sua capacità di poter "aggiustare" le vicende giudiziarie dei medesimi indagati.

Sul piano oggettivo sia l'arco temporale in cui si è svolta la vicenda (due anni circa) sia l'entità della somma richiesta (€ 250.000,00 da dividere con gli altri tre correi) connotano i fatti accertati come particolarmente offensivi.

Infine, anche dal punto di vista sociale, il *clamor fori* esterno (si vedano gli articoli di stampa prodotti dalla Procura) si è tradotto in un riflesso negativo sull'affidabilità dell'Amministrazione della giustizia presso il Tribunale di Pavia.

Non possono essere, pertanto, condivise le argomentazioni difensive secondo cui il pregiudizio avrebbe avuto una limitata rilevanza esterna rispetto ad altre vicende giudiziarie che hanno interessato il medesimo Tribunale (in particolare, il c.d. caso Garlasco). Anzi, al contrario, ad avviso di questo Collegio l'episodio contestato alla convenuta, per la pubblica opinione, non può che rappresentare un elemento di discredito del Tribunale pavese.

Infine, in questa sede, le conseguenze personali (ossia, sintomi depressivi) e patrimoniali (ossia, l'entità della somma richiesta a titolo di danno erariale),

sono irrilevanti ai fini della quantificazione in via equitativa del danno all'immagine. Dette circostanze, infatti, non incidono, sul piano giuridico, né sulla sussistenza né sull'entità del danno all'immagine prodottosi alla p.a., né consentono una riduzione del risarcimento, che va commisurato al pregiudizio arrecato e non alle possibilità economiche dell'autore dell'illecito. Tra l'altro, considerato che il tentativo di appropriarsi indebitamente della somma di € 250.000,00 era stato perpetrato dalla convenuta in concorso con altri tre soggetti (al fine, presumibilmente, di ottenere un vantaggio economico di circa 65.000,00 euro ciascuno) e che si è in presenza di una fattispecie tentata (che nel penale comporta una riduzione della pena da un terzo a due terzi), l'importo di euro trentamila indicato dalla Procura come somma volta a risarcire l'Amministrazione danneggiata, appare rispettoso anche del limite del c.d. doppio dell'utilità conseguita, o meglio, che avrebbe voluto conseguire la Caiazzo.

Non ricorrono i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo attesa la natura dolosa delle condotte.

Infine, palesemente inammissibile, è la proposta della difesa di versare la somma di € 3.000,00 a titolo transattivo. Nel processo erariale, parte convenuta per poter beneficiare di riduzioni delle somme liquidate a titolo risarcitorio in conseguenza di illeciti dolosi rilevanti sotto il profilo della responsabilità amministrativa, ha l'onere (quando ne ricorrono i presupposti) di attivarsi con richieste di accesso al rito abbreviato.

In conclusione, la domanda della Procura erariale deve trovare accoglimento e il danno risarcibile a titolo di lesione del danno all'immagine dell'Amministrazione giudiziaria va quantificato in € 30.000,00 (somma già

rivalutata al momento del deposito della presente sentenza).

In applicazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo e poste a carico della convenuta.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna Maria Caiazzo (C.F. CZZMRA52C54G190T) al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di euro 30.000,00 (euro trentamila/00), da considerare equitativamente comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre interessi a decorrere dalla data del deposito della presente sentenza e sino alla data dell'effettivo pagamento.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 77,10 (settantasette/10).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2026.

L'estensore — Il Presidente

(dott. Laura De Rentiis) — (dott. Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositato in Segreteria il 04/11/2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

Firmato digitalmente